

STATUTO

CIRCOLO VELA CESENATICO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 - SEDE

Il “Circolo Vela Cesenatico Associazione Sportiva Dilettantistica”, ha sede in Cesenatico, Via Pian del Carpine 26.

E' facoltà dell'Assemblea Ordinaria trasferire la sede in altro luogo dello stesso Comune ovvero di istituire sedi secondarie in altri Comuni dello stesso Stato.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - SCOPI

Il “Circolo Vela Cesenatico Associazione Sportiva Dilettantistica”, costituita secondo quanto previsto dall'art.36 e segg. del Codice Civile, ha lo scopo di contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela in forma agonistica ed amatoriale, nonché alla partecipazione a competizioni sportive.

Fra gli scopi istituzionali sono altresì compresi:

- 1 - Promuovere ed organizzare anche in comunione con altri, manifestazioni ed altre iniziative legate al mare.
- 2 - Partecipare con propri iscritti a regate veliche ed altre manifestazioni sportive e culturali legate al mare.
- 3 - Organizzare corsi e scuole di vela per l'avviamento allo sport della vela e per la specializzazione agonistica rivolta a praticanti, diportisti, tecnici, giudici ed istruttori.
- 4 - Promuovere, organizzare e partecipare ad iniziative di supporto alla promozione ed immagine dell'Associazione e dei suoi scopi.
- 5 - Attrezzare e gestire la sede sociale in maniera da conseguire il miglior benessere dei Soci predisponendo servizi ed attrezzature utili sia per le attività sportive che per il tempo libero (ad esempio servizi igienici, spogliatoi, depositi per attrezzature ed imbarcazioni di Soci, servizi di ristoro, segreteria, ormeggio di imbarcazioni dei Soci nelle aree asservite all'Associazione, assistenza.).
- 6 - Stabilire accordi e convenzioni con altre Associazioni od enti pubblici e privati per la raccolta di mezzi per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni o per la partecipazione ad esse.
- 7 - Fornire ai Soci assistenza materiale e tecnica per lo svolgimento della pratica sportiva e amatoriale.
- 8 - Ospitare terzi non Soci in occasione di manifestazioni veliche.
- 9 - Ai tesserati F.I.V. di altra società affiliata verrà riconosciuto il diritto alla reciprocità così come previsto dalle recenti normative fiscali.
- 10 - Fornire ai Soci armatori l'ormeggio e tutti i servizi connessi (guardiania, erogazione acqua e corrente elettrica).Il Consiglio Direttivo provvederà all'assegnazione annuale dei posti barca sia in mare che a terra ai Soci armatori che conservano il diritto alla ripetitività dell'assegnazione nei termini stabiliti dal regolamento.
- 11 - E' affiliata, espletate le formalità previste, alla Federazione Italiana Vela rispettandone lo Statuto, il Regolamento e le delibere del Consiglio Federale.
- 12 - Accetta senza riserve le normative e le direttive del CONI e della FIV come disposto dal Consiglio Nazionale con delibera 1273/2004

Art. 3 - NATURA

- 1 - Il “Circolo Vela Cesenatico Associazione Sportiva Dilettantistica” è apolitica e non persegue scopo di lucro.
- 2 - Tutti i proventi delle varie attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra i Soci anche in forma indiretta.
- 3 - Eventuali utili saranno reinvestiti per l'attuazione di fini istituzionali.
- 4 - Il guidone sociale è composto da una bandiera triangolare in campo bianco con la parte superiore a righe gialle e blu.

Art. 4- PATRIMONIO ED ENTRATE

- 1 - Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari della Società
- 2 - Le entrate sono costituite dalle quote associative, dalle quote di buon ingresso, dai corrispettivi dei servizi prestati ai Soci, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant'altro occorra ad incrementare l'attivo sociale quali contributi, elargizioni e/o atti di liberalità nonché da contributi straordinari da parte dei Soci deliberati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 5 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni il Consiglio Direttivo deve compilare il bilancio consuntivo e quello preventivo che, corredati dalla relazione dei revisori dei conti, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art 6 - SOCI

Sono Soci le persone la cui domanda di associazione è accettata dal Consiglio Direttivo secondo i criteri predeterminati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci..

- 1 - Non è prevista la trasmissibilità delle quote a qualsiasi titolo versate.
- 2 - La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo.
- 3 - Le indegnità e le sanzioni preliminari sono in prima istanza comminati dal Consiglio Direttivo ed in secondo grado dal Collegio dei Probiviri a cui il Socio potrà ricorrere entro un massimo di trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di primo grado.
- 4 - Il Socio sottoposto a provvedimento disciplinare sia in primo che in secondo grado dovrà essere ascoltato preventivamente dagli organi giudicanti.
- 5 - Tutti i Soci sono tesserati per la Federazione Italiana Vela per il tramite della Associazione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Consiglio Direttivo.
- 6 - Categorie dei Soci: Allievi, Ordinari, Armatori e Onorari
 - a) **Allievi:** tutti i giovani (minorenni) che svolgono attività sportiva continuativa per conto dell'Associazione. Il periodo associativo trascorso in questa categoria consentirà al Consiglio direttivo, qualora venga richiesto il passaggio, al raggiungimento della maggiore età alla categoria di socio Ordinario, un riconoscimento a valer sulla quota di buon ingresso.
 - b) **Ordinari:** tutti i Soci maggiorenni che partecipano alla vita dell'Associazione
 - c) **Armatore:** tutti i Soci ordinari che sono assegnatari annualmente di specifici servizi previsti statutariamente e per i quali corrispondono un corrispettivo determinato. Le modalità del passaggio da Socio ordinario ad armatore saranno determinate dal regolamento
 - d) **Onorari:** Personalità anche non Soci precedentemente, che per loro attività sportive o specifiche benemeritenze sono ritenuti dal Consiglio direttivo meritevoli di essere chiamati a far parte di questa categoria; godono di tutti i diritti ma non sono tenuti al pagamento di quote.
- 7 - La qualità di Socio si perde:
 - a) Per decesso.
 - b) Per dimissioni presentate per iscritto al Consiglio direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno.
 - c) Per morosità qualora il Socio sia inadempiente al pagamento delle quote previste con le modalità citate al comma 8 del presente articolo.
 - d) Per espulsione - radiazione nel caso che il Socio comprometta in qualsiasi modo il buon nome della Associazione.
- 8 - Criteri e modalità di ammissione - Termine per il pagamento delle quote:
 - a) La richiesta di ammissione è fatta per iscritto su apposito modulo fornito dalla segreteria e sottoscritta da almeno due Soci ordinari in qualità di presentatori.
 - b) Con la presentazione della richiesta l'aspirante Socio dichiara:
 - a. di conoscere, condividere ed accettare lo Statuto ed il Regolamento
 - b. di non aver riportato condanne per delitto doloso.
 - c. di non avere in corso procedimenti o sanzioni da parte della giustizia sportiva.

- c) I componenti gli organi statutari dell'Associazione non possono essere presentatori di nuovi Soci. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione del candidato a Socio in armonia con i principi ed i criteri contenuti nel presente statuto e delle deliberazioni in proposito dell'Assemblea ordinaria dei Soci.
- d) In caso di accettazione della domanda, il richiedente è Socio a tutti gli effetti solo dopo aver versato la quota di buon ingresso e la quota sociale. Le quote sono intese annue e non possono essere suddivise in mensilità. Le quote versate sono definitivamente acquisite dall'Associazione ed in nessun caso potranno essere restituite anche in parte
- e) Le quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea Ordinaria, dovranno essere versate alle casse sociali entro 30 giorni dalla data di comunicazione. In caso di mancato pagamento entro i termini previsti, la Segreteria, all'uopo incaricata dal Consiglio Direttivo, provvederà ad un primo sollecito di pagamento concedendo ulteriori 15 giorni, dopo di che il Socio moroso verrà considerato decaduto senza ulteriori avvisi. Il pagamento delle quote relative a servizi specifici (ormeggi, rimessaggi etc.) per le quali è previsto un corrispettivo a carico del Socio, dovrà avvenire, tassativamente, entro 30 giorni dalla data della comunicazione. Trascorso tale termine il Socio inadempiente perderà il diritto acquisito al servizio che verrà immediatamente attribuito ad altro Socio.

Art. 7 - DIRITTI DEI SOCI

- 1 - Tutti i Soci ad esclusione dei minori, inseriti nella categoria allievi, hanno diritto al voto.
- 2 - Tutti i Soci hanno diritto altresì a frequentare i locali sociali e di usufruire secondo le norme stabilite dallo statuto e dal regolamento, dei vantaggi che il "Circolo Vela Cesenatico Associazione Dilettantistica" offre, di usare il materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate
- 3 - Diritto di voto: ogni Socio ordinario, armatore, onorario, ha diritto ad un voto.
- 4 - Un Socio può farsi rappresentare da un altro Socio tramite delega scritta. Un Socio non può essere portatore di più di una delega.

Art. 8 - DOVERI DEI SOCI

- 1 - I Soci sono tenuti a pagare la quota di associazione (quota di buon ingresso) al momento dell'ammissione, la quota di partecipazione annuale (quota sociale), le quote quali corrispettive di specifici servizi proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea ordinaria dei Soci
- 2 - Il Socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia all'interno dei locali sociali che all'esterno, osservare sia lo statuto che i regolamenti ed a non tenere comportamenti riprovevoli o non degni di un uomo d'onore nei confronti dell'Associazione, dei Soci, dei dirigenti, degli ospiti o di terzi presenti nella sede sociale.
- 3 - Il venir meno a questi doveri comporta l'adozione delle sanzioni previste dell'art.6 comma 4 e di quanto previsto al successivo art.12 comma 7.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1 - Il "Circolo Vela Cesenatico Associazione Dilettantistica" è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 7 Soci eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto (qualora l'Assemblea decida di modificarne il numero questo dovrà comunque essere dispari).
- 2 - Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni possibilmente in corrispondenza del periodo olimpico.
- 3 - Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, convocata dal consigliere più anziano in carica, elegge, al suo interno, il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, ed il Tesoriere che formano il Consiglio di presidenza (a scrutinio segreto o palese).
- 4 - Il Consiglio di presidenza delibera così in casi di urgenza e sottopone a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. E' facoltà del Consiglio Direttivo procedere ad altre nomine per particolari settori il cui responsabile verrà scelto, preferibilmente nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso. Gli incaricati e le commissioni mantengono, in ogni caso, ruolo consuntivo od esecutivo restando al Consiglio Direttivo ogni responsabilità di deliberazione.

5 - Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti il consiglio stesso. Deve essere invitato a partecipare il collegio dei revisori dei conti (ove esista).

6 - I componenti degli organi statuari colpiti da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione da parte della F.I.V. non possono partecipare alle riunioni.

Art. 10 - INTEGRAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - In caso di decadenza, dimissioni, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avviene con la cooptazione dei primi dei non eletti

2 - nel caso la cooptazione non sia possibile si procede ad elezione parziale alla prima Assemblea Ordinaria utile il cui ordine del giorno conterrà anche l'elezione dei consiglieri mancanti.

Art. 11 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo anche non contemporanei della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del quadriennio anche se integrato a norma dell'art. 10.

2 - L'Assemblea Straordinaria elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine di 90 giorni e dovrà tenersi entro il termine di 30 giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza naturale del quadriennio.

Art.12 - DELIBERAZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo dal consigliere segretario, in assenza di quest'ultimo dal consigliere con maggiore anzianità di presenza nel Consiglio Direttivo

2 - Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3 - Delle riunioni del Consiglio Direttivo, verrà redatto, su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti dello Statuto e dei Regolamenti vigenti e delle delibere dell'Assemblea dei Soci.

5 - Esso procede, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori, consulenti etc. determinandone il compenso e predispone, occorrendo, il regolamento nel rispetto dello Statuto per il buon funzionamento dell'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

6 - Può istituire apposite commissioni o gruppi di lavoro per specifici incarichi affidandone la responsabilità ad un consigliere.

7 - Commina in prima istanza e dopo aver ascoltato il Socio, le sanzioni disciplinari a carico dei Soci secondo le procedure determinate dall'art. 6 adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione
- b) deplorazione
- c) sospensione fino ad un massimo di 12 mesi
- d) radiazione - espulsione.

Avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo è ammesso reclamo al collegio dei probiviri da proporre entro trenta giorni dalla data della comunicazione del provvedimento di primo grado

8 - Il Consiglio Direttivo, entro i termini previsti, predisporrà la convocazione dell'Assemblea che conterrà l'ordine del giorno. Il 10 % dei Soci aventi diritto al voto possono inoltrare, per iscritto, al Consiglio Direttivo formale richiesta motivata per l'inserimento di argomenti da inserire nell'O.d.G. Tale richiesta deve pervenire almeno 20 giorni prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

Il Consiglio Direttivo è altresì autorizzato a gestire amministrativamente l'Associazione adeguandosi alle normative fiscali vigenti e ciò nell'interesse dell'Associazione.

Art. 13 - PRESIDENTE

- 1 - Il Presidente, ed in sua assenza il vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- 2 - Nei casi di urgenza e nell'impossibilità di convocare il Consiglio di Presidenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
- 3 - Presiede il Consiglio di Presidenza e delibera a maggioranza su argomenti che rivestono carattere d'urgenza.

Art. 14 - DECADENZA DEL PRESIDENTE

- 1 - Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica.
- 2 - Nel caso di decadenza, il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal vice Presidente con le formalità previste al precedente art. 12 comma 1, e ciò fino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del nuovo Presidente

Art. 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1 - I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci. L'Assemblea Ordinaria si deve effettuare entro il mese di marzo.
- 2 - Tutti i Soci sono convocati per iscritto con un preavviso minimo di almeno quindici giorni. La lettera di convocazione deve contenere tutte le indicazioni utili sugli argomenti che saranno discussi durante la seduta. L'Assemblea sarà tenuta in prima e seconda convocazione con un intervallo non inferiore ad un'ora.
- 3 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e rappresenta l'universalità dei Soci: le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci.

Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- 1 - I Soci sono convocati in Assemblea straordinaria dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche di statuto. Delibera, altresì a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori.
- 2 - L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su richiesta diretta al Consiglio Direttivo, da almeno il 15 % dei Soci aventi diritto al voto: nella richiesta deve essere indicato l'argomento o gli argomenti da trattare.
- 3 - Il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile formulerà l'Ordine del giorno e convocherà l'Assemblea Straordinaria che deve essere tenuta entro i 60 giorni successivi, con le modalità dell'art. 15.
- 4 - L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci e l'Assemblea Straordinaria si terrà in prima e seconda convocazione nelle modalità stabilite all'art. 15.
- 5 - Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono vincolanti per tutti i Soci.

Art. 17 - COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE

- 1 - Le Assemblee sono presiedute dal Presidente della Associazione, in assenza o non disponibilità, l'Assemblea nomina un Presidente con voto palese (alzata di mano).
- 2 - L'Assemblea nomina il Segretario e dove occorra il collegio degli scrutatori. La commissione verifica poteri viene nominata dal Consiglio Direttivo.
- 3 - Le Assemblee sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto previsto ai comma 1 e 2 dell'art.18
- 4 - Non possono partecipare alle Assemblee i Soci non in regola con i pagamenti ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.
- 5 - I Soci colpiti da provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione da parte della F.I.V, non possono partecipare alle Assemblee.

6 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento delle quote sociali.

Art.18 - DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

1 - Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi con voto palese (alzata di mano) per quanto riguarda approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e modifiche, mentre per cariche elettive ed eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, il voto dovrà essere segreto. Nei voti espressi non sono ricompresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche allo statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno il 60 % degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno un sesto degli aventi diritto al voto .

2 - Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

3 - L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, delibera sugli indirizzi e direttive generali. Elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei conti (n'elegge anche il Presidente), che durano in carica quattro anni e sono tutti rieleggibili.

4 - Le delibere delle Assemblee debbono essere comunicate ai Soci assenti e/o esposte presso apposito luogo della sede sociale per un periodo non inferiore a trenta giorni.

5 - Nel caso che il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) non sia approvato dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo decade ed il Presidente del Collegio dei Probiviri convoca l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica fino alla fine del mandato.

Art. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1 - Il Collegio dei Probiviri eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, a scrutinio segreto, è composto da tre componenti che nominano tra loro il Presidente e due supplenti.. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

2 - Delibera in seconda istanza, entro trenta giorni dall'avvenuta notizia del ricorso, sui provvedimenti disciplinari comminati in primo grado dal Consiglio Direttivo. Le decisioni prese dal Collegio dei Probiviri sono definitive, e dovranno essere prese a maggioranza del Collegio e comunicate per iscritto al Socio entro 60 giorni dalla data del ricorso. Il Socio sottoposto a provvedimento disciplinare dovrà, prima della delibera, essere ascoltato dal Collegio.

3 - Possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri anche non Soci.

Art. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1 - La gestione amministrativa dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei conti eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituito da tre componenti effettivi. Per precisa disposizione del Codice Civile (art.2398), il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, viene nominato direttamente dall'Assemblea.

2 - I revisori dei conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci consuntivi annuali, potranno accertare la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo. Qualora il consiglio dei revisori dei conti ritenesse opportuno elevare rilievi sulla tenuta dei conti durante l'esercizio, dovranno tempestivamente notificarli al Presidente.

3 - In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti.

4 - Per far parte del Collegio dei Revisori dei conti non è obbligatorio essere iscritti nel registro dei revisori.

Art. 21 - NATURA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie. Il Consiglio Direttivo può deliberare il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 22 - CANDIDATURE

1 - I candidati alle cariche sociali debbono presentare le loro candidature, per iscritto, al Consiglio Direttivo entro il termine di 10 giorni liberi dalla data di prima convocazione dell'Assemblea ordinaria. Non potranno essere eletti Soci che non abbiano presentato in tempo utile la loro candidatura. L'elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio Direttivo, all'Assemblea saranno comunicati i candidati alle varie cariche prima delle operazioni di voto.

2 - Non possono candidarsi Soci non in regola con i pagamenti e quelli che hanno subito una sanzione in corso di esecuzione.

3 - I candidati non potranno far parte della commissione verifica poteri e del collegio di scrutinio

4 - Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

Art. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1 - I provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.

2 - Qualsiasi controversia che insorga tra il "Circolo Vela Cesenatico Associazione Dilettantistica" ed i Soci o tra i Soci stessi correlata all'attività sociale, deve essere sottoposta agli organi statuari dell'Associazione.

3 - Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale: saranno nominati due arbitri dalle parti, mentre il terzo arbitro sarà nominato di comune accordo dagli arbitri nominati, in caso di dissenso il terzo arbitro sarà nominato dal presidente della F.I.V.

4 - L'inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Art. 24 - OSPITI

1 - La sede sociale, oltre che dai Soci, può essere regolarmente frequentata da ospiti in conformità a quanto più dettagliatamente detto nel regolamento. Valgono in ogni caso i seguenti principi

- a) Tutti i tesserati della Federazione Italiana Vela, atleti, tecnici e dirigenti sono ospiti istituzionali in occasione di regate, manifestazioni o riunioni sportive, hanno libero accesso alla sede sociale e possono utilizzarne le strutture secondo quanto previsto dal regolamento.
- b) I Soci ordinari - armatori possono presentare al momento del tesseramento non più di un ospite familiare (coniuge figli minorenni etc.) al quale è consentito frequentare con continuità la sede sociale, utilizzarne le strutture secondo quanto stabilito dal regolamento.
- c) I Soci ordinari - armatori possono occasionalmente invitare come ospiti, persone estranee per visitare la sede ed intrattenersi nella stessa, in compagnia del Socio ospitante. In occasione di regate, manifestazioni, allenamenti o lezioni di scuola vela, i genitori o gli accompagnatori degli atleti sono accolti come ospiti nella sede sociale e possono utilizzarne le strutture secondo quanto stabilito dal regolamento.
- d) I Soci armatori possono chiedere al Consiglio Direttivo la possibilità di accesso da parte di persone non familiari con facoltà di utilizzo della propria imbarcazione e l'uso delle attrezzature sociali. In tal caso il Consiglio Direttivo, con l'approvazione dell'Assemblea, potrà determinare una quota aggiuntiva a carico del Socio armatore che dovrà, per iscritto comunicare la richiesta con specifica autorizzazione ad utilizzo di cose proprie indicando le generalità della persona autorizzata ivi compresa la totale man leva dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di valutare l'opportunità di tale concessione che potrà essere revocata in ogni momento.

Art. 25 - SCIoglimento

- 1 - Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria nei termini previsti dall'art.21 del Codice Civile.
- 2 - L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione, non potrà essere ripartito fra i Soci ma dovrà essere devoluto ad Associazioni sportive o enti pubblici con analoghe finalità.

Art. 26 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento della Federazione Italiana Vela cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci avvenuta in data 17/07/2005 in seconda convocazione alle ore 16,00.

Per delibera assembleare il presente Statuto è redatto per scrittura privata e registrato a taxa fissa.